

COPIA

**COMUNE DI CASALETTO CEREDANO
PROVINCIA DI CREMONA**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.23

**Oggetto: DETERMINAZIONE INDENNITÀ DI CARICA DEL SINDACO E
DEGLI ASSESSORI PER L'ANNO 2022.**

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** il giorno **QUINDICI** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **11:30** nella sala delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni, sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.

Sotto la presidenza del Sig. **Aldo Casorati** in qualità di Sindaco e con l'intervento del Segretario Comunale **Alesio Avv. Massimiliano**, viene fatto l'appello nominale dal quale risultano **presenti n. 3, assenti n. 0** assessori come da seguente elenco:

			<i>PRESENTI</i>	<i>ASSENTI</i>
1	Casorati Aldo	<i>Sindaco</i>	x	
2	Campanini Luca	<i>Assessore</i>	x	
3	Madonini Pierfranco	<i>Assessore</i>	x	

Il Presidente, accertata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta Comunale a deliberare in merito all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.18 del 25.02.2021 con la quale veniva determinata l'indennità spettante al Sindaco ed agli Assessori, per l'anno 2021;

VISTI

- l'art. 82 del D. Lgs. 267/2000;
- il Decreto del Ministro dell'Interno 4.4.2000 n. 119 recante norme per la determinazione della misura di indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori locali;
- il comma 54 paragrafi a) e b) della Legge 266 del 23.12.2005 (finanziaria 2006) con i quali venivano rideterminati in riduzione del 10% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30.09.2005 le indennità ed i gettoni di presenza degli amministratori de quo;
- la deliberazione della Corte dei Conti Sezioni Riunite di Controllo n.1/CONTR/12 depositata il 12.01.2012 nella quale si precisava che l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori ed agli organi politici delle regioni e degli enti locali è quello in godimento alla data di entrata in vigore del D.L. 112/2008, vale a dire, dell'importo rideterminato in diminuzione del 10% ai sensi della legge finanziaria 2006;
- il Decreto Legge n.124/2019 (c.d. Decreto Crescita), convertito con modificazioni nella legge n.157/2019, che, all'art.57 quater, ha modificato l'art. 82 del Tuel stabilendo che l'indennità di carica per i sindaci dei comuni fino a 3000 abitanti è incrementata fino al 85% di quella che spetta ai sindaci dei comuni fino a 5000 abitanti;
- il decreto 23.07.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.194 del 04.08.2020, di attribuzione dei contributi per concorrere all'aumento di spesa che gli enti locali sostengono per riconoscere la nuova indennità;

EVIDENZIATO, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, l'indennità del Sindaco ammonta ad € 1.659,38 così determinata: € 2.169,12-10% = € 1.952,21 x 85% = € 1.659,38;

CONSIDERATO che la Legge di Bilancio 2022, n.234 del 30.12.2021, all'art.1, commi da 583 a 587, detta nuove disposizioni in materia di indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori e, in particolare, il comma 583 prevede che a decorrere dall'anno 2024 tale indennità di funzione è parametrata al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni (attualmente pari ad € 13.800,00 lordi mensili) secondo le percentuali determinate in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale;

VISTI, in particolare:

- l'art.1, comma 583 della legge 30.12.2021 n.234 che testualmente recita: *“A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario e' parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'[articolo 2, comma 1, lettera b\), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 dicembre 2012, n. 213](#), in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:*
 - a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;*
 - b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;*
 - c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;*
 - d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;*
 - e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;*
 - f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;*
 - g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;*
 - h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;*
 - i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.”*

- l'art.1, comma 584 della legge 30.12.2021 n.234 che testualmente recita: “*In sede di prima applicazione l'indennita' di funzione di cui al comma 583 e' adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennita' puo' essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio*”.
- l'art.1, comma 585 della legge 30.12.2021 n.234 che testualmente recita: “*Le indennita' di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennita' di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalita' dal regolamento di cui al [decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119](#)*”.

CONSIDERATO che la Ragioneria generale dello Stato, con nota prot. n.1580 del 05.01.2022, ha chiarito che:”.....*al fine di evitare possibili dubbi applicativi, si ritiene che i predetti adeguamenti percentuali vadano riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione attribuita ed il nuovo importo a regime previsto a decorrere dall'anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza*”;

CONSIDERATO che, in riferimento alla normativa sopra esposta, le nuove misure di indennità di funzione degli Amministratori vengono rideterminate come segue:

INDENNITA' DI CARICA DEL SINDACO (L.234/2021 c.583-584 e DM 119/2000)

Popolazione risultante da ultimo censimento ufficiale	1180
Tipologia Ente	Comune non capoluogo da 1001 a 3000 abitanti
Trattamento economico mensile lordo Presidente di Regione	€ 13.800,00
Percentuale spettante al Sindaco dal 2024	16%
Indennità di funzione mensile spettante al Sindaco dal 2024	€ 2.208,00
Indennità di funzione ex D.M. 119/2000 (-10%)	€ 1.659,38
Aumento a regime	€ 548,62
Indennità spettante al Sindaco dal 01.01.2022 (45%)	€ 1.906,26
Indennità spettante al Sindaco dal 01.01.2023 (68%)	€ 2.032,44
Indennità spettante al Sindaco dal 01.01.2024 (100%)	€ 2.208,00

INDENNITA' DI CARICA DEL VICE-SINDACO e DEGLI ASSESSORI (L.234/2021 c.585 e DM 119/2000)

CARICA	%	Importo anno 2022	Importo anno 2023	Importo anno 2024
Vice Sindaco	20	€ 381,25	€ 406,49	€ 441,60
Assessore	15	€ 285,94	€ 304,87	€ 331,20

EVIDENZIATO che, ai sensi del comma 1 dell'art.82 del D. Lgs.vo 267/2000 le suddette indennità verranno ridotte del 50% in caso di Amministratore lavoratore dipendente o pensionato;

EVIDENZIATO CHE:

- **Il Sindaco ALDO CASORATI RINUNCIA all'indennità spettante nell'importo di € 22.875,12 (somma non iscritta a bilancio);**
- **Il Vice Sindaco LUCA CAMPANINI RINUNCIA all'indennità spettante nell'importo di € 4.575,00 (somma non iscritta a bilancio);**

RICHIAMATO altresì il comma 586 della legge 234 del 30.12.2021, il quale stanziava 100 milioni di euro per il 2022, 150 milioni di euro per il 2023 e 220 milioni di euro per il 2024, finalizzati a contribuire alla maggiore spesa sostenuta dai comuni per effetto delle nuove indennità (che va ad integrare il medesimo fondo istituito dall'art.57-quater del d.l. 124/2019 relativo all'incremento dell'indennità dei sindaci dei comuni fino a 3000 abitanti)

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 267/00;

CON VOTI unanimi favorevoli resi ai sensi di legge;

DELIBERA

1. DI AGGIORNARE la misura delle indennità mensili di funzione spettanti al Sindaco, al Vice Sindaco ed agli Assessori, per gli anni 2022-2023-2024, come specificato in premessa e qui di seguito indicato:

CARICA	Indennità anno 2022	Indennità anno 2023	Indennità anno 2024	Lavoratore dipendente o pensionato
SINDACO	€ 1.906,26	€ 2.032,44	€ 2.208,00	Riduzione del 50%
VICE SINDACO	€ 381,25	€ 406,49	€ 441,60	Riduzione del 50%
ASSESSORE	€ 285,94	€ 304,87	€ 331,20	Riduzione del 50%

2. DI DARE ATTO che:

- **Il Sindaco ALDO CASORATI RINUNCIA all'indennità spettante nell'importo di € 22.875,12 (somma non iscritta a bilancio);**
- **Il Vice Sindaco LUCA CAMPANINI RINUNCIA all'indennità spettante nell'importo di € 4.575,00 (somma non iscritta a bilancio);**

3. DI IMPEGNARE ed imputare la spesa complessiva, relativa all'indennità di funzione dell'Assessore, ammontante ad € 3.431,28 all'intervento 01011.03.0200 "Indennità Sindaco - Assessori – Consiglieri comunali" del bilancio 2022 in corso di approvazione;

4. DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituirà allegato al Bilancio di Previsione 2022 ai sensi dell'art.172 - lettera e) del D. Lgs.vo 267/2000.

5. DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18.8.2000, N. 267.

Parere di regolarità tecnica

Parere favorevole
Casaletto Ceredano, 15.02.2022

Il Segretario Comunale
f.to Alesio Avv. Massimiliano

Parere di regolarità contabile

Parere favorevole
Casaletto Ceredano, 15.02.2022

Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Nichetti Piera